



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 18/2025

nel giudizio FSI-GSN n. 434/2025 nei confronti di
De Carlo Francesco Giovanni - id FSI 194661
A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine - id FSI 13042

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 27.7.2025-h. 10:32, sottoscritto anche dall'Arbitro principale l'Al Giorgio Perrone, l'AR Davide Nudo, Arbitro collaboratore del "Campionato d'Italia 2025 - Campionato 3N+NC", svoltosi a Galatina (LE) con inizio in data 20.7.2025 e fine in data 27.7.2025, segnalò che *"il giocatore DE CARLO Francesco Giovanni non si presenta in sala da gioco entro il tempo di tolleranza di un'ora, senza dare comunicazione agli arbitri né all'Organizzazione dell'evento."*

Instaurato d'ufficio in data 31.7.2025 il giudizio iscritto sub FSI-GSN n. 434/2025, comunicato agli interessati Sig. Francesco Giovanni De Carlo e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. 1° R.G.D., alla A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 5.9.2025 e che nel termine perentorio di giorni due, antecedenti tale data, gli stessi interessati avrebbero potuto fare pervenire memorie e documenti, al procedimento fu ritualmente acquisita la produzione documentale di parte, di cui alle note pervenute alla cognizione di questo Giudice in data 8.9.2025.

In particolare, nella nota priva di data, ma allegata alla comunicazione 1.9.2025 del Presidente della A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine, il Sig. Dario De Carlo, genitore del minore Francesco Giovanni, dichiarò che *"il giorno 27/7/2025 mio figlio non ha potuto partecipare all'ultima partita del torneo, poiché non si è sentito bene. La stessa mattina ho chiamato l'hotel Hermitage per avvisare gli organizzatori del torneo. Mi è stato detto che non ci sarebbero stati problemi e che non era il primo a cui era successo."*

Nella contestuale nota 30.8.2025 il Presidente della A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine assunse l'estraneità al fatto della società, assicurando che la stessa è solita spiegare ai propri tesserati *"il comportamento corretto da tenere in caso di assenza"* e che, nel caso di specie, *"il padre, la madre e l'atleta sono stati richiamati ad uno scrupoloso rispetto del regolamento"*.

Orbene, al fine della migliore istruttoria del procedimento, con ordinanza n. 3/2025 dell'8.9.2025 fu disposto un supplemento di indagine per acquisire ogni ulteriore elemento di giudizio di carattere assertivo e probatorio di quanto dichiarato dalle parti.

Di talché, con nota 11.9.2025 il Sig. Dario De Carlo comunicò testualmente *"ci scusiamo per il disagio scaturito da un dolore addominale, acuto e intermittente che a portato a non prendere parte all'ultima partita del torneo. Abbiamo procrastinato la decisione di rinunciare o meno alla partita, e quando l'abbiamo fatto non trovavo il numero dell'organizzatore e ho chiamato in hotel; non ricordo chi ha risposto, mi ha detto che avrebbe riportato l'avviso all'organizzatore. Il giorno prima il ragazzo aveva cominciato ad accusare qualche fastidio intestinale, ma avendo vinto con Bye ci ha tenuto lontani dal*



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

torneo e questo purtroppo non ci ha consentito di avvisare per tempo. Sperando di essere stato esaustivi, rinnovo i miei più cordiali saluti."

Alcuna nota integrativa fu prodotta dalla società interessata.

Posto che, non avendo fornito alcun elemento di prova delle proprie asserzioni, il genitore del giocatore interessato aveva ottemperato soltanto parzialmente all'ordinanza n. 3/2025, ne fu disposta la rinnovazione con successiva ordinanza n. 4/2025 del 17.9.2025, al fine di assicurare con l'emananda decisione definitiva la piena tutela dei diritti e degli interessi del tesserato e della società affiliata in conformità all'art. 48 R.G.D..

Senonchè, le parti non hanno inteso produrre ulteriore documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Francesco Giovanni De Carlo

Il giocatore, in violazione dei principi generali di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 3, co. 1° R.G.D., ha trasgredito la disposizione dell'art. 6.2 R.T.F. che prescrive:

"6.2.1 - Il giocatore che intenda assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo agli arbitri prima che vengano pubblicati gli abbinamenti definitivi di tale turno. In questo caso si tratta di assenza programmata.

È altresì equivalente ad un'assenza programmata ogni turno non giocato da chi entra tardivamente al secondo o terzo turno.

6.2.2 - Se un'assenza viene comunicata o rilevata dopo la pubblicazione degli abbinamenti (definitivi), allora si tratta di forfait.

Un forfait può essere giustificato, se il giocatore espone le ragioni della sua assenza agli arbitri, tra la pubblicazione degli abbinamenti e la conclusione del turno in cui il giocatore è stato assente. In caso contrario il forfait è ingiustificato."

Nel caso che ci occupa, è acclarato che il giocatore omise sia di comunicare tempestivamente la propria assenza agli arbitri, sia di esporne loro le ragioni prima della conclusione del relativo turno di gioco.

Ne consegue che trattasi di forfait ingiustificato che si è risolto nell'alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, divenuta non valida per le variazioni del rating in parte qua e per la contestuale attribuzione all'avversario di turno del punteggio di una vittoria per una partita non giocata.

Vale a dire con il Regolamento F.I.D.E. per la prevenzione dell'illecito sportivo (art. 1.2 b) Fair Play Regulations 10/18.11.2024) che il forfait ingiustificato ha così realizzato un caso di "manipolazione di competizioni scacchistiche", quale "intenzionale predisposizione, atto od omissione miranti ad un'impropria alterazione del corso o del risultato di una competizione scacchistica, al fine di rimuovere in tutto o in parte la natura di imprevedibilità della suddetta competizione in vista di ottenerne indebito vantaggio per sé stessi od altri."

Pertanto, nella fattispecie in esame si configura l'ipotesi dell'illecito sportivo, giusta la disposizione dell'art. 32, co. 1° R.G.D. che così recita:

"Rispondono di illecito sportivo i tesserati o le società affiliate qualora compiano, o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio ingiusto."

Né varrà ad escludere tale ipotesi la circostanza della telefonata all'hotel ospitante la manifestazione, riferita nelle note difensive acquisite al giudizio.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Infatti, nonostante i supplementi di natura istruttoria sollecitati in entrambe le ordinanze rese nel corso del procedimento, la parte interessata non ha saputo fornire alcuna prova, sia pure meramente indiziaria, di quanto dichiarato.

Ciò posto, tenuto conto che a norma dell'art. 4, co. 3° R.G.D. l'eventuale ignoranza delle implicazioni regolamentari del forfait ingiustificato non può essere invocata a nessun effetto e che la parte interessata non ha addotto adeguati elementi di giudizio idonei ad escludere la propria volontà e piena consapevolezza delle medesime implicazioni, non v'è dubbio che sussiste il dedotto illecito sportivo.

Senonchè, per tale illecito si ravvisa la non punibilità del giocatore a norma dell'art. 33 R.G.D..

Il Sig. Francesco Giovanni De Carlo è un minore di meno 14 anni che, non imputabile nel diritto penale, ha fatto un plausibile affidamento nell'operato del padre.

Al riguardo, sebbene l'ordinamento sportivo non fa alcuna distinzione tra gli incolpati in ragione della loro età, lasciando agli Organi giudicanti l'indifferenziata applicazione delle sanzioni disciplinari, l'ordinamento giuridico statale di rango superiore assicura ai minorenni una "spiccata protezione" (arg. Corte Cost. 28.4.1994 n. 168), tanto da indurre la giurisprudenza di merito, di legittimità e finanche quella sportiva ad affermare che il fatto che il minorenne possa essere ritenuto responsabile, non significa che debba essere considerato l'autore o il responsabile dell'illecito che gli viene addebitato.

Alla luce dei fondamentali principi di diritto del nostro ordinamento giuridico e auspicando che la certezza dei diritti degli atleti minorenni trovi una adeguata normativa anche in quello sportivo, disciplinando l'ampio spazio discrezionale lasciato ai singoli Organi giudicanti ed evitando che l'unico rimedio nomofilattico sia affidato al Collegio di Garanzia del CONI, in ragione della natura e dell'entità dell'illecito, nonché della giovanissima età del giocatore e della mancanza di precedenti disciplinari, questo Giudice ritiene equo irrogare al minore De Carlo la sanzione dell'ammonizione, nella prospettiva di una sua connotazione educativa più che rieducativa ed in funzione del suo inserimento maturo nella compagine scacchistica, senza incauti affidamenti nei propri esercenti la responsabilità genitoriale.

- Quanto alla A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine

L'art. 5, co. 1° R.G.D. dispone che:

"Le società affiliate rispondono agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente od indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiuti dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere, ivi compresi i fatti connessi con il doping."

Ne consegue che in tale responsabilità oggettiva è incorsa la società affiliata, per il cui tramite il giocatore sanzionato risulta tesserato, non avendo la medesima società fornito sufficienti elementi di prova scriminante la propria responsabilità per l'accaduto.

La misura della sanzione è determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Francesco Giovanni De Carlo - id FSI 194661 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al responsabile la sanzione della ammonizione, richiamandolo ad osservare scrupolosamente i doveri e i compiti cui i tesserati sono tenuti;
- 3) dichiara la A.S.D. Circolo Scacchi Alekhine - id FSI 13042, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, oggettivamente responsabile dei fatti contestati al tesserato Francesco Giovanni De Carlo;



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: **fsi@federscacchi.it**
sito: **www.federscacchi.it**
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL **CONI**

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

4) per l'effetto, irroga alla società la sanzione dell'ammonizione, con richiamo ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti cui le società affiliate sono tenute ed, in particolare, alla predisposizione di idonei modelli organizzativi per la prevenzione degli illeciti da parte dei propri tesserati.

Manda alla Segreteria generale della Federazione Scacchistica Italiana per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Bari-Milano, 26 settembre 2025

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>
